

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **72/1992** (ECLI:IT:COST:1992:72)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BORZELLINO** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **22/01/1992**; Decisione del **05/02/1992**

Deposito del **24/02/1992**; Pubblicazione in G. U. **04/03/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17988 17989**

Atti decisi:

N. 72

ORDINANZA 5-24 FEBBRAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 189 del codice di procedura civile e 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1991 dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Ovima e S.p.a. Montebianco Industria Tessile iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nella causa civile pendente tra la S.a.s. Ovima e la S.p.A. Montebianco Industria Tessile il giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con ordinanza del 24 giugno 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 189 cod. proc. civ. e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) per sospetta violazione dell'art. 97 Cost.;

che ad avviso del giudice rimettente l'introduzione del giudice unico previsto dalla riforma del processo civile (legge n. 353/90 cit.) rappresenta sì un "serio, meglio controllabile antidoto allo sfascio del processo civile", ma è destinata ad entrare in vigore soltanto il 1° gennaio 1992 per effetto del disposto dell'art. 92 della citata legge, salvo slittamenti ad epoca ulteriormente differita;

che ciò contrasta, ad avviso del giudice rimettente, con il canone di efficienza dell'amministrazione della giustizia desumibile dall'art. 97 Cost., mentre solo il giudice unico, previsto dalla riforma, potrebbe rapidamente definire la controversia;

che pertanto il giudice rimettente, anche in previsione di uno slittamento dell'entrata in vigore della normativa suddetta (che può "attendibilmente" prospettarsi), chiede una pronuncia caducatoria dell'art. 92 cit. e "di ogni successivo rinvio";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perché spetta unicamente al legislatore stabilire i termini di entrata in vigore delle leggi; sostiene inoltre l'assoluto difetto di rilevanza della questione perché i processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 vanno definiti secondo la vecchia disciplina (ex art. 90 legge n. 353 cit.);

Considerato che la questione di costituzionalità dell'art. 92 della legge n. 353 del 1990 - ancorché rilevante perché l'art. 90, quinto comma, della medesima legge prevede che il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti soltanto nei procedimenti che gli siano stati rimessi ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ. alla data di entrata in vigore della legge medesima, e quindi non anche nei procedimenti rimessi successivamente - è manifestamente infondata perché rientra nella discrezionalità del legislatore fissare il termine di entrata in vigore delle leggi, né in particolare - in considerazione delle esigenze organizzative degli uffici e della necessità di approntare le strutture necessarie - è contrario al canone di buon andamento dell'amministrazione della giustizia procrastinare l'entrata in vigore di una riforma di ampio respiro, qual è la legge n. 353 del 1990;

che la medesima questione di costituzionalità avente ad oggetto - secondo il tenore letterale dell'ordinanza di rimessione - ogni successiva norma di proroga del termine di entrata in vigore della n. 353 cit., e quindi da intendersi attualmente riferita all'art. 50 legge 21 novembre 1991 n. 374 sull'istituzione del giudice di pace (che tale differimento prevede al 1° gennaio 1993), è inammissibile perché avente ad oggetto norma non esistente alla data dell'ordinanza di rimessione, ancorché successivamente emanata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.

189 codice di procedura civile e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) e la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) sollevate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.